



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

# ***LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA***

*Dott. Vezzani Nicola - Pistoia, 16/10/2025*

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza)
- D.Lgs. 136/2024 (Decreto correttivo al CCII – G.U. 27.09.2024).
- Art. 273 C.C.I.I.

### FASI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

- Notifica ai creditori
- Predisposizione del progetto di stato passivo
- Formazione dello stato passivo
- (Eventuali) opposizioni ed impugnazioni



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

## Organismo di studio Area giudiziale Sezione procedure concorsuali

# LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

3. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

4. Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.

## Modifiche apportate dal Decreto correttivo D.Lgs. 136/2024 all'art. 273 Codice della crisi

- **Processo di formazione dello stato passivo più snello**
- **Formazione dello stato passivo senza la partecipazione del Giudice Delegato (salvo opposizioni e/o impugnazioni).**

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### PRIMA FASE – NOTIFICA AI CREDITORI – ART. 272 PRIMO COMMA C.C.I.I.

- Il liquidatore **entro trenta giorni** dalla comunicazione della sentenza **aggiorna** l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

=> **Secondo comma, lettera d), art. 270 CCII**

Con la sentenza il tribunale:

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine **non superiore a novanta giorni** entro il quale, **a pena di inammissibilità**, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

N.B. Il termine di novanta giorni è un termine **perentorio**.

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

=> **Richiamo al terzo comma, dell'art. 201 C.C.I.I.**

La domanda formulata dal creditore deve contenere:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca o di pegno;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore;
- f) l'indicazione delle coordinate bancarie.

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### SECONDA FASE – PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI STATO PASSIVO – ART. 273 1° COMMA C.C.I.I.

- Scaduti i termini per la proposizione delle domande, di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il progetto si intende comunicato mediante deposito nel fascicolo informatico.

### TERZA FASE – FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO – ART. 273 2°/3° COMMI C.C.I.I.

- Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
- Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il liquidatore, esaminate le osservazioni, forma lo stato passivo, lo deposita nel fascicolo informatico e lo comunica ai sensi del comma 1. Con il deposito lo stato passivo diventa esecutivo.

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### QUARTA FASE – OPPOSIZIONI E/O IMPUGNAZIONI – ART. 273 4° COMMA C.C.I.I.

- Le opposizioni e le impugnazioni allo stato passivo si propongono con reclamo ai sensi dell'articolo 133. Il decreto del giudice delegato è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

**Vediamo nella pratica, sul software [procedure.it](https://www.procedure.it) come formare lo Stato Passivo**





ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

Area Riservata procedure.it

Stato procedure | Gestione procedure | Polisweb PCT | Comunicazioni | Strumenti | Utility | Documentazione | Guide | Impostazioni Logout

UTENTE **Nicola Vezzani (Liquidatore CS)**

**AFFIDAGI LA GESTIONE DELLA TUA VENDITA**  
nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento

**Amministrato area** Elenco News

le procedure", è possibile accedere all'area di redazione del **"Rendiconto di gestione"** recentemente aggiornata sia nella **veste grafica** che nelle **funzionalità**.

**Progetto stato passivo** DM 44/2011

**Insinuazioni** Ripartire manualmente o tramite la funzionalità di importazione automatica dalla contabilità della procedura con il calcolo automatico della disponibilità da ripartire e la contestuale generazione

**Stato passivo** Riepilogo totali stato passivo

**Provvedimenti standard** Provvedimenti standard

**Attestazione apertura conto concorsuale** Riepilogo totali stato passivo

**Giudici di Pace - abilitazione dei** Provvedimenti standard

**Programma di liquidazione ex art. 272 CCIL - modello CSM** Provvedimenti standard

---

**Analisi PEC** Configurazione PEC

**Sono state individuate 3 PEC non correttamente configurate:**

- ptf322018@procedurapec.it
- ptf52018@procedurapec.it
- ptf52019@procedurapec.it

**PEC configurate in area riservata: 17**

Percentuale di spazio occupato:  
(Il dato è indicativo ed è riferito alla sola cartella Posta in arrivo)

|   |                    |
|---|--------------------|
| nicola.vezzani@odccept.legalmail.it (MB:2048) | 89 % (MB: 1830.23) |
| ptlg502024@procedurapec.com (MB:1024)         | 57 % (MB: 580.68)  |
| ptf112015@procedurapec.it (MB:1000)           | 53 % (MB: 527.06)  |

---

**Esito depositi** Nuovo deposito Elenco

| Data             | Procedura  |
|------------------|--|
| 08/10/2025 15:34 | PT LC [redacted]                                   |
| 23/09/2025 18:02 | PT LC [redacted] - Nulla osta conferimento procura |
| 23/09/2025 17:54 | PT LC [redacted] - Formazione Stato Passivo        |
| 05/09/2025 13:22 | PT LC [redacted] - Insinuazione n. 1-7             |
| 04/09/2025       | PT LC [redacted] - Programma di Liquidazione       |

Tutte le tipologie | Ultimi 50 depositi

---

**Comunicazioni e notifiche telematiche** Elenco

**Prossimi eventi** Agenda

*Nella pratica...  
come formare  
lo Stato Passivo?*

**STEP 1**

Dott. Vezzani Nicola - Pistoia, 16 ottobre 2025



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

UTENTE **Nicola Vezzani (Liquidatore CS)**

### Progetto di stato passivo

Procedura selezionata

[Cambia Procedura](#)

Pistoia - LC - [REDACTED] - [REDACTED]

#### Modifica progetto di stato passivo

Soggetto: [REDACTED]

Tipo domanda: Tempostivo

Data verifica: [Modifica](#)

Visibilità domande: [Nessuna Inserisci](#)

#### Legenda:

- Visualizza i documenti
- Visualizza le osservazioni
- Modifica insinuazione/rivendica
- Elimina insinuazione/rivendica

Selezionare, tramite il link "Aggiungi insinuazione" oppure "Aggiungi rivendica", le domande che si desidera includere nel progetto di stato passivo e procedere successivamente alla definizione della proposta mediante l'icona Modifica.

Cerca per Creditore o N° domanda:

Prenotazione scaricamento allegati

#### Elenco Insinuazioni

Proponi insinuazioni/rivendico come da richiesta del Creditore

| N° | Creditore  | Insinuazioni |                |             |               | Progetto     |                |              |  | Aggiungi insinuazione |
|----|------------|--------------|----------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--|-----------------------|
|    |            | Prededuzione | Privilegio     | Chirografo  | Non precisato | Prededuzione | Privilegio     | Chirografo   |  |                       |
| 1  | [REDACTED] | 0,00 €       | 19.595,13 €    | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €       | 16.743,57 €    | 2.851,56 €   |  |                       |
| 2  | [REDACTED] | 0,00 €       | 2.194.947,55 € | 58.357,42 € | 0,00 €        | 0,00 €       | 1.555.667,43 € | 641.062,46 € |  |                       |
| 3  | [REDACTED] | 0,00 €       | 4.502,44 €     | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €       | 3.955,10 €     | 546,34 €     |  |                       |
| 4  | [REDACTED] | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €      | 285.800,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €         | 285.800,00 € |  |                       |
| 5  | [REDACTED] | 0,00 €       | 374.509,07 €   | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €       | 305.150,77 €   | 62.026,30 €  |  |                       |
| 6  | [REDACTED] | 0,00 €       | 37.765,58 €    | 0,00 €      | 0,00 €        | 0,00 €       | 27.784,46 €    | 9.968,11 €   |  |                       |
| 7  | [REDACTED] | 0,00 €       | 264.517,92 €   | 30.108,86 € | 0,00 €        | 0,00 €       | 220.088,61 €   | 74.538,17 €  |  |                       |

Pagina 1 di 1

*Nella pratica...  
come formare  
lo Stato Passivo?*

**STEP 2**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

Modifica progetto di stato passivo

Insinuazione n° 1 relativa al Creditore [REDACTED]

Documentazione presentata dal Creditore   Lista dei gradi di privilegio PCT   Calcolo interessi pre-fallimentari

| Elenco dei crediti INSINUATI |  |             |                    |
|------------------------------|--|-------------|--------------------|
| Rif.                         | Tipologia di credito   | Importo     | Note del Creditore |
| 1                            | Privilegio<br>art. 2753 e art. 2778 n°1 (Dettagli normativi) | 19.595,13 € | Modifica nota      |

| Elenco dei crediti PROPOSTI |  |             |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|
| Rif.                        | Tipologia di credito   | Importo     | Osservazioni del Liquidatore   |
| 0                           | Privilegio<br>art. 2753 e art. 2778 n°1 (Dettagli normativi) | 13.892,00 € | Si propone l'ammissione con privilegio di primo grado ex art. 2753 e 2778 Codice civile dell'importo relativo ai contributi non versati dal debitore per il periodo 01/2018-12/2019. Relativamente alle sanzioni (euro 5.703,13) ai sensi dell'art. 2754 Codice civile, si propone la loro ammissione con privilegio limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, con degradazione in chirografo della differenza. <b>Si rimanda al giudice.</b> |
| 0                           | Privilegio<br>art. 2754 e art. 2778 n°8 (Dettagli normativi) | 2.851,57 €  | Si propone l'ammissione con privilegio di ottavo grado ex art. 2754 e 2778 Codice civile delle sanzioni sui contributi non versati, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. <b>Si rimanda al giudice.</b>   |
| 0                           | Chirografo   | 2.851,56 €  | Si propone l'ammissione in chirografo delle somme escluse da privilegio. <b>Si rimanda al giudice.</b>   |

**Rimanda al giudice**

**Rimanda al giudice**

**Rimanda al giudice**

Torna al progetto   Proposta successiva >   Vai alla proposta   1

Nella pratica...  
come formare  
lo Stato Passivo?

STEP 3



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

Area Riservata **AFFIDACI LA GESTIONE DELLA TUA VENDITA** nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento

Stato procedure | Gestione procedure | Polisweb PCT | Comunicazioni | Strumenti | Utility | Documentazione | Guide | Impostazioni Logout

UTENTE Nicola Vezzani (Liquidatore CS)

### Stato passivo

Procedura selezionata [Cambia Procedura](#)  
Pistoia - LC - [REDACTED]

---

Elenco stati passivi

| Data verifica | Data rinvio | Data esecutività | Tipo domande | Soggetto   |   |
|---------------|-------------|------------------|--------------|------------|---|
|               |             |                  | Tempestive   | [REDACTED] | <a href="#">Verifica singola</a> - <a href="#">Verifica multipla</a><br><a href="#">Esporta verbale</a> - <a href="#">Esporta tabella</a> |

©2025 Aste Giudiziarie InLinea S.p.A.

*Nella pratica...  
come formare  
lo Stato Passivo?*

*STEP 4*



# Organismo di studio Area giudiziale

## Sezione procedure concorsuali

Liquidazione controllata: [REDACTED]

\*\*\* \*\*

### VERBALE DI FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

Debitore: [REDACTED]

Il sottoscritto Dott. Vezzani Nicola, in qualità di liquidatore della procedura in epigrafe:

- ✓ in data [REDACTED] è stato predisposto il progetto di stato passivo e comunicato, a mezzo PEC, ai creditori;
- ✓ entro il termine di 15 giorni non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 273, comma 2, CCII.

Tutto ciò premesso, lo scrivente liquidatore forma lo stato passivo, depositandolo in cancelleria come previsto dall'art. 273, comma 3, CCII:

| Insinuazione N°1 - [REDACTED]   |             |             |            |               |
|---|-------------|-------------|------------|---------------|
| P.IVA: 0 [REDACTED]   |             |             |            |               |
|   | Predeuzione | Privilegio  | Chirografo | Non Precisato |
| <b>Richiesta del Creditore:</b><br>CREDITI: € 19.595,13 richiesti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1)   |             | € 19.595,13 |            |               |
| <b>Proposta del Liquidatore:</b><br>€ 13.892,00 proposti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1) Si propone l'ammissione con privilegio di primo grado ex art. 2753 e 2778 Codice civile dell'importo relativo ai contributi non versati dal debitore per il periodo 01/2018-12/2019. Relativamente alle sanzioni (euro 5.703,13) ai sensi dell'art. 2754 Codice civile, si propone la loro ammissione con privilegio limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, con degradazione in chirografo della differenza.<br>€ 2.851,57 proposti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8) Si propone l'ammissione con privilegio di ottavo grado ex art. 2754 e 2778 Codice civile delle sanzioni sui contributi non versati, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare.<br>€ 2.851,56 proposti in Chirografo Si propone l'ammissione in chirografo delle somme escluse da privilegio. |             | € 16.743,57 | € 2.851,56 |               |
| <b>Provvedimento di ammissione:</b><br>€ 13.892,00 proposti in Privilegio - (art. 2753 e art. 2778 n°1).<br><i>Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.</i><br>€ 2.851,57 proposti in Privilegio - (art. 2754 e art. 2778 n°8).<br><i>Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.</i><br>€ 2.851,56 proposti in Chirografo. <i>Non essendo pervenute osservazioni, si ammette come da proposta.</i>  |             | € 16.743,57 | € 2.851,56 |               |

*Nella pratica...  
come formare  
lo Stato Passivo?*

*STEP 5*

## LO STATO PASSIVO NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

### ART. 273 5° COMMA C.C.I.I. – DOMANDE TARDIVE



- Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile **solo** se l'istante prova che **il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile** e se trasmette la domanda al liquidatore **non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo**. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 4.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

Organismo di studio Area giudiziale

# I CREDITI PREDEDUCIBILI E IL CREDITO DELL' O.C.C.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 275-bis C.C.I.I. (in tema di liquidazione controllata)
- Art. 6 C.C.I.I. (capo II principi generali)



## Organismo di studio Area giudiziale

### Sezione procedure concorsuali

#### **ART. 275-BIS C.C.I.I.**

- I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273.
- I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Si applica l'articolo 223, comma 3.
- I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento è autorizzato dal giudice delegato.
- Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge



## Organismo di studio Area giudiziale

### Sezione procedure concorsuali

#### ART. 6 C.C.I.I.

- Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:
  - a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
  - b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
  - c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;
  - d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento.
- La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure.

## **IL CREDITO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI**

- Acconto concordato corrisposto ante procedura, accordo privatistico tra le parti
- Saldo concordato da corrispondere post procedura, non ammissibile (se è presenta domanda di ammissione al passivo)
- Compenso liquidato dal Giudice Delegato

## **ART. 275 3° COMMA C.C.I.I.**

- Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC. Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA**

Organismo di studio Area giudiziale  
Sezione procedure concorsuali

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

*Dott. Vezzani Nicola - Pistoia, 16/10/2025*